



**A. R. D. E .L.**

# **Osservatorio**

*“disposizioni legislative, direttive e chiarimenti ministeriali;  
adempimenti e scadenze”*

*Numero 01/2011  
Novembre 2010*

*Scadenzario Febbraio 2011*

A cura del *Dott. Francesco Bruno*



## **SOMMARIO**

- Contabilità e regole di gestione
- Entrate
- Mutui
- Servizi pubblici
- Pubblico impiego
- Contratti e appalti
- Società pubbliche
- Contributi previdenziali
- Imposta sul valore aggiunto (IVA)

## Contabilità e regole di gestione

### Interessi sulla contabilità speciale fruttifera

1. A decorrere dal 1° settembre 2010 il tasso d'interesse annuo posticipato sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere è dello 0,60% (D.M. 7 ottobre 2010, in G.U. n. 261 dell'8 novembre 2010).

### Documento unico di regolarità contributiva (DURC)

1. Il Durc ha validità trimestrale ai fini del pagamento di ciascuno stato di avanzamento lavori o stato finale per il quale è stato acquisito (circolare ministero del lavoro e delle politiche sociali, direzione generale per l'attività ispettiva, 8 ottobre 2010, n. 35/2010).

1.1. Anche in sede di liquidazione di fatture relative a contratti pubblici per servizi e forniture, il Durc ha validità trimestrale ai fini del pagamento.

1.2. Il Durc rilasciato per la fruizione di benefici contributivi ha validità mensile.

2. Nell'ambito delle procedure di selezione, dalla fase di partecipazione e fino all'aggiudicazione, l'impresa può dichiarare di avere assolto agli obblighi contributivi; il Durc, emesso ai fini del controllo dell'autocertificazione attesta la regolarità alla medesima data e la sua validità trimestrale decorre dalla data di autocertificazione indicata nella richiesta (circolare Inps, 17 novembre 2010, n. 145).

## Entrate

### Trasferimenti statali

1. E' stato disposto, in data 8 novembre 2010, il pagamento del contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2010/2011 (comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 15 novembre 2010).

2. Sono stati rideterminati i trasferimenti compensativi ICI rurale per gli anni 2009 e 2010, la cui erogazione è rinviata all'acquisizione dei necessari fondi di cassa, per l'anno 2009, e all'integrazione dei fondi di bilancio, in termini di competenza e di cassa, per l'anno 2010 (comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 19 novembre 2010).

3. Con D.M. 28 ottobre 2010 è stato disposto il pagamento del contributo 2009, a titolo di rimborso per aspettative sindacali (comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 23 novembre 2010).

## Mutui

### Cassa depositi e prestiti

1. Le domande di prestito presentate dal 1° maggio 2010 devono essere corredate da attestazione di avvenuta approvazione consiliare del rendiconto 2009 e dalla certificazione dei parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario (avviso CDP, 3 novembre 2010).

## Servizi pubblici

### Anagrafe

1. Entro il 31 dicembre 2010, i comuni devono inviare all'AIRE centrale i dati aggiornati relativi alle anagrafi degli italiani residenti all'estero e, anche qualora il comune non abbia iscritti, devono inviare settimanalmente gli archivi informatici (circolare ministero interno, direzione centrale per i servizi demografici, 10 novembre 2010, n. 33).

## Pubblico impiego

### Disposizioni in materia di lavoro pubblico

**1.** Con legge 4 novembre 2010, n. 183, in vigore dal 24 novembre 2010, sono disposte nuove regole in materia di lavoro pubblico (*in suppl. ord. n. 243 alla G.U. n. 262 del 9 novembre 2010*).

**1.1.** Le comunicazioni al centro dell'impiego delle assunzioni, per proroghe, trasformazioni e cessazioni del rapporto di lavoro, devono essere effettuate entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello in cui l'evento si verifica (*periodo aggiunto dall'art. 5, c. 1, lett. b, legge 4 novembre 2010, n. 183 all'art. 9bis, c. 2, D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608*).

**2.** L'obbligo di informare il lavoratore delle condizioni del contratto o del rapporto di lavoro può essere assolto con la consegna, allo stesso, della copia della instaurazione del rapporto di lavoro ovvero con la consegna di copia del contratto individuale di lavoro entro il ventesimo giorno successivo alla data di assunzione. (*art. 2, c. 4bis, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, nel testo modificato dall'art. 5, c. 3, lett. c, legge 4 novembre 2010, n. 183*).

### Pubblicazione dati e notizie

**1.** A decorrere dal 4 luglio 2009 devono essere pubblicati sul sito internet dell'ente le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici a uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali (*art. 21, c. 1, legge 18 giugno 2009, n. 69*).

**1.1.** Con circolari presidenza consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, 17 luglio 2009, n. 03/09 e 12 ottobre 2009, n. 05/09, sono fornite le seguenti indicazioni operative:

a) oggetto di pubblicazione delle retribuzioni annuali dei dirigenti, senza esclusione alcuna, sono i dati relativi a tutti gli emolumenti percepiti, sia afferenti il trattamento economico fondamentale sia la retribuzione accessoria;

b) i curricula vitae da pubblicare riguardano tutti i dirigenti e anche i titolari di incarichi di funzione, di staff o di studio e ricerca; devono essere redatti in conformità al modello allegato alla circolare, compilati e periodicamente aggiornati a cura dell'interessato e verificati dall'ente nella forma, nella coerenza e nella pertinenza;

c) l'aggiornamento dei dati sulle retribuzioni e dei recapiti dei dirigenti deve essere curato ogni qual volta necessario per intervenute modifiche organizzative o contrattuali;

d) la prima pubblicazione deve avvenire non oltre il mese di luglio 2009.

**1.2.** L'obbligo di pubblicazione è riferito, esclusivamente, al personale avente qualifica dirigenziale e ai segretari comunali e provinciali e, pertanto, non riguarda i dati dei dipendenti cui, negli enti privi di dirigenza, siano attribuite, a norma di legge, le relative funzioni, né del personale che ricopre posizioni organizzative.

**1.2.1.** In quanto ai dati delle retribuzioni annuali, devono essere pubblicati solo quelli relativi ad emolumenti percepiti per incarichi specifici, sia istituzionali, sia extraistituzionali, e non già ai compensi percepiti per lo svolgimento di attività professionale.

**1.2.2.** Nel caso di segretari titolari di uffici di segreteria convenzionati tra più enti, l'obbligo di pubblicazione è del comune capo convenzione, con l'indicazione degli altri comuni che usufruiscono del servizio convenzionato e la quota di retribuzione a loro carico.

**1.3.** Al fine di agevolare la compilazione e la successiva pubblicazione dei dati, il ministero della pubblica amministrazione ha messo a disposizione una specifica procedura on line (<http://www.magellanopa.it/dirigenti2009/>) attraverso la quale il dirigente potrà compilare il proprio curriculum e inserire i dati relativi alla propria retribuzione.

**1.3.1.** Per ottemperare all'obbligo di pubblicazione, gli enti non necessitano di alcuna autorizzazione o assenso da parte dei soggetti titolari dei dati.

**1.3.2.** Il mancato o incompleto adempimento costituisce comportamento valutabile alla stregua del principio di buon andamento dell'amministrazione ed è sanzionabile in base alle previsioni di legge e del CCNL.

**2.** A decorrere dal 4 luglio 2009 devono essere pubblicati, sul sito internet dell'ente, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale strutturato, complessivamente, per articolazioni organizzative di livello dirigenziale (*art. 21, c. 1, legge 18 giugno 2009, n. 69*).

**2.1.** Con circolari presidenza consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, 17 luglio 2009, n. 03/09 e 12 ottobre 2009, n. 05/09, sono fornite le seguenti indicazioni operative:

a) i tassi di assenza sono calcolati rapportando il numero dei giorni complessivi di assenza, a qualsiasi titolo verificatisi, con il numero dei giorni lavorativi del mese;

b) i tassi di presenza sono calcolati rapportando il numero dei giorni lavorativi complessivamente prestati dal personale con il numero dei giorni lavorativi del mese di riferimento;

c) i tassi devono essere rilevati per ufficio o unità organizzativa di livello dirigenziale, compreso il dirigente;

d) non è richiesta la pubblicazione dei tassi di assenza divisi per tipologia e/o numero di dipendenti occupati in ciascun ufficio dirigenziale;

e) non devono essere pubblicati i tassi di assenza/presenza degli uffici dirigenziali privi di personale dipendente;

f) la pubblicazione deve essere effettuata con cadenza mensile;

g) la prima pubblicazione deve avvenire non oltre il mese di luglio 2009.

**3.** I dati di cui ai precedenti punti 1. e 2. devono essere comunicati, per via telematica, alla presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica (*art. 21, c. 1bis, legge 18 giugno 2009, n. 69, aggiunto dall'art. 5, c. 2, legge 4 novembre 2010, n. 183*).

**3.1.** I criteri e le modalità per la comunicazione saranno individuati con circolare del ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

**3.2.** La mancata comunicazione o aggiornamento è rilevante ai fini della misurazione e valutazione delle performance individuali dei dirigenti.

**4.** Le notizie relative allo svolgimento delle prestazioni e la relativa valutazione devono essere rese accessibili (*art. 19, c. 3bis, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, aggiunto dall'art. 14, c. 1, lett. b, legge 4 novembre 2010, n. 183*).

**4.1.** Devono, invece, essere rese accessibili, solo nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali e familiari causa dell'astensione dal lavoro e le componenti della valutazione o le notizie, concernenti il rapporto di lavoro, idonee a rivelare dati sensibili.

**5.** I dati relativi all'anzianità contributiva del personale trattenuto in servizio o cessato dal rapporto, da inserire nelle relative determinazioni, devono essere comunicati, anche in via telematica, dagli enti e organismi previdenziali (*art. 72, c. 11bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aggiunto dall'art. 14, c. 2, legge 4 novembre 2010, n. 183*).

## **Trattamento economico**

**1.** I rinnovi contrattuali del personale dipendente per il biennio 2008-2009, anche se già stipulati, non possono, in ogni caso, determinare aumenti contributivi superiori al 3,2% (*art.9, c.4, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

**1.1.** Le clausole difformi sono inefficaci dalla mensilità di giugno 2010 e i trattamenti retributivi dovranno essere conseguentemente adeguati.

**1.2.** La norma trova applicazione, di fatto, solo nei confronti del personale non dirigente, il cui contratto collettivo prevede l'utilizzo di risorse finanziarie aggiuntive al 3,2% da destinare al trattamento accessorio (*nota ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 16 novembre 2010, n. 96618*).

**1.2.1.** A decorrere dal mese di giugno 2010 si rende, pertanto, impossibile erogare gli emolumenti eccedenti il tetto del 3,2%, anche con riferimento alle somme che, pur stanziare, non siano state ancora corrisposte.

**1.2.2.** E', comunque, escluso il recupero degli emolumenti eventualmente corrisposti fino al 31 maggio 2010.

**2.** Ai contratti stipulati e agli incarichi conferiti dal 10 dicembre 2010, si applicano le disposizioni del regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico omnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo (*D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 195, in G.U. n. 276 del 25 novembre 2010*).

## **Mobilità**

**1.** Le procedure di mobilità di cui all'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 si applicano al personale adibito a:

- funzioni statali conferite;
- attività conferite o trasferite da altre pubbliche amministrazioni;
- attività e servizi esternalizzati.

(*art. 13, c. 1, legge 4 novembre 2010, n. 183*).

**2.** Per motivate esigenze organizzative, può essere utilizzato personale di altre amministrazioni, in assegnazione temporanea per un periodo non superiore a tre anni (*art. 30, c. 2sexies, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, aggiunto dall'art. 13, c. 2, legge 4 novembre 2010, n. 183*).

**2.1.** Entro il 22 gennaio 2011, possono essere rideterminate le assegnazioni temporanee in corso, per adeguarle alla nuova disposizione. In mancanza, i rapporti in corso continuano ad essere disciplinati dalle originarie fonti (*art. 13, c. 3, legge 4 novembre 2010, n. 183*).

## **Rapporti di lavoro a tempo parziale**

**1.** La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non avviene più automaticamente decorsi 60 giorni dalla domanda, ma l'ente ha la facoltà di concederla o di negarla nel caso di pregiudizio, anche non grave, alla funzionalità dell'amministrazione (*art. 1, c. 58, legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo modificato dall'art. 73, c. 1, lett. a, b, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

**1.1.** In sede di prima applicazione, i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, già adottati prima del 25 giugno 2008, possono essere sottoposti a nuova valutazione, entro il 21 maggio 2011 (*art. 16, legge 4 novembre 2010, n. 183*).

## **Aspettative e permessi**

**1.** I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa non retribuita e che non vale ai fini dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali (*art. 18, c. 1, legge 4 novembre 2010, n. 183*).

**1.1.** Nel periodo di aspettativa non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità per i pubblici dipendenti (*art. 18, c. 2*).

**1.2.** Restano salve le disposizioni in materia di aspettativa senza assegni per i dirigenti (*art. 18, c. 3*).

2. Entro il 23 maggio 2011, il governo è delegato a riordinare la disciplina in materia di congedi, aspettative e permessi (*art. 23, legge 4 novembre 2010, n. 183*).

3. Entro il 31 marzo di ciascun anno, devono essere comunicati, per via telematica, al dipartimento della funzione pubblica, i dati relativi ai propri dipendenti che hanno fruito, nell'anno precedente, dei permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità (*art. 24, c. 5/6, legge 4 novembre 2010, n. 183*).

### **Incentivi per la progettazione**

1. Dal 24 novembre 2010, è modificata, nei casi di progettazione interna, la costituzione del fondo dove affluisce fino ad un massimo del 2% (era 0,50%) dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro (*art. 92, c.5, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; art. 35, c. 3, legge 4 novembre 2010, n. 183 che abroga l'art. 61, c. 7bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aggiunto dall'art. 18, c. 4sexies, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2*).

1.1. Con apposito regolamento sono stabiliti i criteri di ripartizione, per ogni singola opera o atto di pianificazione, che tengano conto delle responsabilità professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani, nonché dagli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo in corso d'opera.

1.2. Il gravame degli oneri previdenziali e assistenziali, ivi compresa la quota a carico degli enti, è ricompreso all'interno della quota lorda del 2%.

1.2.1. Pur dovendosi escludere che l'Irap possa qualificarsi come species degli oneri riflessi, che ricomprendono gli oneri previdenziali e assistenziali, poiché nel bilancio dell'ente non possono gravare ulteriori oneri, il fondo da ripartire non può che essere quantificato al netto delle somme destinate a coprire gli oneri che gravano sull'amministrazione a titolo di Irap. Ai fini della quantificazione del fondo per l'incentivazione alla progettazione vanno, pertanto, accantonate e rese indisponibili le somme che gravano sull'ente per oneri fiscali, nella specie, a titolo di Irap (*deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, 7 giugno 2010, n. 33, depositata in segreteria il 30 giugno 2010*).

1.3. L'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.

1.4. La riduzione allo 0,50% dell'incentivo per la progettazione ha operato esclusivamente in relazione alle attività poste in essere successivamente al 1° gennaio 2009 (*parere avvocatura generale dello Stato CS 13723/09 – Sez. IV*) e fino al 23 novembre 2010.

### **Valutazione delle performance**

1. Anche il comparto delle autonomie locali deve procedere alla definizione e adozione dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance individuali e darne concreta applicazione (*delibera commissione per la vigilanza, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, 22 ottobre 2010, n. 111/2010*).

2. L'esclusività del rapporto, per cui nessun componente può appartenere contemporaneamente a più organismi di valutazione, non opera quanto alla nomina della stessa persona a componente di organismi di valutazione presso enti di ridotte dimensioni (*deliberazione commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, 29 settembre 2010, n. 107/2010*).

2.1. L'organismo di valutazione, costituito in forma collegiale, è costituito da tre componenti, salvo che negli enti di ridotte dimensioni dove si ha facoltà di costituire l'OIV in forma monocratica ovvero in forma associativa (*risposta a quesito, CIVIT, 18 novembre 2010*).

2.2. La competenza per la nomina dell'OIV nei comuni spetta al sindaco (*risposta a quesito, CIVIT, 11 novembre 2010*).

2.2.1. Non possono far parte dell'OIV il segretario comunale e il direttore generale.

3. Con deliberazione della commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), 29 luglio 2010, n. 89/2010, sono stati approvati gli indirizzi in materia di parametri e modelli di riferimento del sistema di misurazione e valutazione della performance (art. 13, c. 6, lett. d, e 30, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150). La deliberazione costituisce per gli enti locali linea guida per l'adeguamento degli ordinamenti (*in G.U. n. 193 del 19 agosto 2010*).

4. Con deliberazione CIVIT, 10 novembre 2010, n. 114/2010, sono fornite ulteriori indicazioni applicative ai fini dell'adozione del sistema di misurazione e valutazione della performance.

## **Pari opportunità**

1. Nella gestione delle risorse umane deve essere garantita pari opportunità tra uomini e donne, nonché l'assenza di ogni forma di discriminazione nell'accesso al lavoro, nel trattamento, nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza (*art.1, c. 1, lett. c, e art. 7, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo sostituito dall'art. 21, c. 1, legge 4 novembre 2010, n. 183*).

2. Entro il 23 marzo 2010 deve essere costituito, all'interno dell'ente, il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici per il fenomeno del mobbing (*art. 57, c. 01/05, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, aggiunti dall'art. 21, c. 1, lett. C, legge 4 novembre 2010, n. 183*).

2.1. La mancata costituzione del comitato comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi.

## **Conciliazione e arbitrato**

1. Sono estese alle controversie di lavoro nel settore pubblico le disposizioni in materia previste dal codice di procedura civile (*art. 31, legge 4 novembre 2010, n. 183*).

1.1. Sono abrogati gli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 165/2001 (*art. 31, c. 9*).

## **Contratti e appalti**

### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Nei contratti, sottoscritti dal 7 settembre 2010 (ancorchè relativi a bandi pubblicati in data antecedente) con gli appaltatori relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, deve essere inserita, a pena di nullità, una clausola con la quale gli operatori economici coinvolti in appalti pubblici si impegnano ad utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati, sui quali, devono essere eseguiti tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture (*art. 3, c. 8, legge 13 agosto 2010, n. 136, nel testo sostituito dall'art. 7, c. 1, lett. a, n. 7, D.L. 12 novembre 2010, n. 187; art. 6, c. 1, D.L. 12 novembre 2010, n. 187*).

1.1. Gli estremi identificativi, dei conti correnti dedicati, devono essere comunicati alla stazione appaltante, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione (*art. 3, c. 7, legge 13 agosto 2010, n. 136, nel testo sostituito dall'art. 7, c. 1, lett. a, n. 6, D.L. 12 novembre 2010, n. 187*).

1.1.1. Nel caso di conti correnti già esistenti, la comunicazione deve essere eseguita entro sette giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

1.1.2. L'omessa o tardiva comunicazione comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro (*art. 6, c. 4, legge 13 agosto 2010, n. 136*).

**1.2.** La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai pubblici lavori, servizi e forniture, sia inserita, a pena di nullità, analoga clausola sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (*art. 3, c. 9*).

**1.2.1.** Al fine di permettere alle stazioni appaltanti di assolvere all'obbligo, i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità devono inviare copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture (*determinazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – Avcp – 18 novembre 2010, n. 8*).

**1.3.** Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto (*art. 3, c. 9bis, aggiunto dall'art. 7, c. 1, lett. a, n. 8, D.L. 12 novembre 2010, n. 187*).

**2.** I contratti stipulati fino al 6 settembre 2010 e i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari entro il 7 marzo 2011 (*art. 6, c. 2, D.L. 12 novembre 2010, n. 187*).

**2.1.** Dopo il 7 marzo 2011, i contratti che non riporteranno la clausola relativa alla tracciabilità saranno nulli (*determinazione Avcp, 18 novembre 2010, n. 8*).

**2.1.1.** Non trova applicazione il meccanismo dell'inserzione automatica della clausola, per cui è necessario integrare espressamente i contratti già stipulati, mediante atti aggiuntivi.

**3.** La disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione ai seguenti contratti:

- a) contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche quelli esclusi dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici;
- b) concessioni di lavori pubblici e concessione di servizi;
- c) contratti di partenariato pubblico-privato, compresi i contratti di locazione finanziaria;
- d) contratti di subappalto e subfornitura;
- e) contratti in economia, compresi gli affidamenti diretti.

(*determinazione Avcp, 18 novembre 2010, n. 8*).

**3.1.** Ricadono nell'obbligo di tracciabilità anche i contratti di affidamento inerenti lo sviluppo dei progetti (preliminari, definitivi ed esecutivi) che fanno seguito a concorsi di idee o di progettazione, affidabili ai vincitori di detti concorsi.

**3.2.** Non rientrano nell'ambito applicativo della norma le spese sostenute, utilizzando il fondo economale, non a fronte di contratti di appalto, quali: imposte, tasse e altri diritti erariali, postali, valori bollati, anticipi di missione, materiale di modesta entità e facile consumo, biglietti per mezzi di trasporto, giornali e pubblicazioni periodiche.

**4.** Per quanto concerne gli operatori economici soggetti agli obblighi di tracciabilità, non assumono rilevanza né la forma giuridica (società pubblica o privata, organismi di diritto pubblico, imprenditori individuali, professionisti) né il tipo di attività svolta (*determinazione Avcp, 18 novembre 2010, n. 8*).

**5.** Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i mandati di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, su richiesta della stazione appaltante e il codice unico di progetto (CUP), ove obbligatorio (*art. 3, c. 5, legge 13 agosto 2010, n. 136, nel testo sostituito dall'art. 7, c. 1, lett. a, n. 5, D.L. 12 novembre 2010, n. 187*).

**5.1.** Il codice (CIG) che identifica il singolo affidamento nell'ambito del progetto a fronte del quale si esegue il pagamento e il riferimento alla eventuale voce di spesa del quadro economico del progetto, è divenuto obbligatorio, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione a ciascun contratto pubblico, a prescindere dall'importo dello stesso e dalla procedura prescelta (*determinazione Avcp, 18 novembre 2010, n. 8*).

**5.1.1.** Il CIG deve essere richiesto dal Rup in momento antecedente all'indicazione della procedura di gara, ovvero, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, nella lettera di invito a presentare l'offerta.

**5.1.2.** In tutti i casi in cui non vi è per la stazione appaltante l'obbligo della contribuzione nei confronti dell'Avcp, il CIG deve essere indicato al più tardi nell'ordinativo di pagamento.

**5.2.** Il CUP, in aggiunta al CIG, è obbligatorio con riguardo ad ogni nuovo progetto di investimento pubblico senza alcuna indicazione di importo.

**6.** Le transazioni effettuate, in violazione, comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa (*art. 6, c. 2, legge 13 agosto 2010, n. 136*).

### **Criteri di sostenibilità ambientale**

**1.** Dal 9 novembre 2010, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per le procedure di affidamento iniziate dopo il 1° gennaio 2010, le informazioni per il monitoraggio dell'applicazione dei criteri ambientali in materia di acquisti (*comunicato Avcp, in G.U. n. 262 del 9 novembre 2010*).

**1.1.** L'invio delle comunicazioni è obbligatorio sia per affidamenti soggetti all'obbligo di acquisizione del CIG che per affidamenti ordinariamente non soggetti.

## **Società pubbliche**

### **Patto di stabilità interno**

**1.** Con sentenza della Corte costituzionale 3 novembre 2010, n. 325, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma che impone l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno (*art. 23bis, c. 10, lett. a, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

## **Contributi previdenziali**

### **Gestione separata Inps**

**1.** Il reato penale, di omesso versamento delle ritenute previdenziali per i lavoratori dipendenti, è esteso all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata Inps (*art. 39, legge 4 novembre 2010, n. 183*).

## **Imposta sul valore aggiunto**

### **Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani**

**1.** La tariffa non ha natura tributaria e, pertanto, è soggetta ad Iva (*art. 14, c. 33, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

**1.1.** Le controversie sorte dal 31 maggio 2010 rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

**1.2.** Sia la TIA 1 che la TIA 2 hanno natura di corrispettivo e in quanto tali sono assoggettabili ad Iva (*circolare ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, 11 novembre 2010, n. 3/DF*).

## Adempimenti e scadenze

---

### 1 Febbraio – Martedì

#### Assenze per malattia

- Esclusività della trasmissione telematica dei certificati di malattia (*art. 55 septies, c. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; D.M. 26 febbraio 2010, in G.U. n. 65 del 19 marzo 2010*).

### 15 Febbraio - Martedì

#### Accesso al credito

- Comunicazione al ministero dell'economia e finanze, dipartimento del tesoro, direzione II, dei dati relativi all'utilizzo del credito a breve termine presso le banche, ai mutui accessi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse, ai titoli obbligazionari emessi e alle operazioni di apertura di credito (*art.1, D.M. 1 dicembre 2003, in G.U. n.28 del 4 febbraio 2004; D.M. 3 giugno 2004, in G.U. n.168 del 20 luglio 2004*).

### 20 Febbraio - Domenica

#### Codifica dei conti pubblici

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di gennaio 2011, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive (*D.M. 14 novembre 2006*).

#### Parità e pari opportunità

- Redazione e trasmissione al dipartimento della funzione pubblica e al dipartimento per i diritti e le pari opportunità, a cura della direzione del personale e del comitato per le pari opportunità costituito all'interno dell'ente, della relazione annuale di sintesi delle azioni effettuate nel 2010 e di quelle previste per l'anno 2010 (*art.48, D.Lgs 11 aprile 2006, n.198; direttiva dipartimento funzione pubblica 23 maggio 2007, in G.U. n.173 del 27 luglio 2007*).

### 28 Febbraio - Lunedì

#### Diritti di segreteria e di stato civile

- Trasmissione all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali del modello attestante gli avvenuti adempimenti relativi ai diritti di segreteria riscossi nell'anno precedente (*deliberazione Agenzia 1 marzo 2005, n.21*).

#### Rendiconto contributi straordinari

- (Termine perentorio) Presentazione del rendiconto alle amministrazioni pubbliche che hanno erogato contributi straordinari nell'anno precedente. La mancata presentazione comporta l'obbligo di restituzione dei contributi assegnati (*art.158, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

#### Flussi informativi

- Trasmissione al ministero economia e finanze, direzione federalismo fiscale, dei dati dei versamenti ICI, dei versamenti dell'imposta di scopo, dei correlati interessi e sanzio-

ni, eseguiti dai contribuenti nell'anno d'imposta 2010, in tutti i casi di riscossione delle imposte con modalità diverse dal versamento unitario o in conto corrente postale se Poste Italiane S.p.a. non provvede alla rendicontazione dei bollettini (*D.M. 10 dicembre 2008, in G.U. n. 304 del 31 dicembre 2008; circolare ministero economia e finanze, direzione federalismo fiscale, 17 dicembre 2008, n. 26599*).

#### **Contributi all'ARAN**

- Termine per il versamento, da parte degli enti che non ricevono trasferimenti statali, del contributo dovuto all'ARAN, mediante accredito sulla contabilità speciale n.149726 ad essa intestata presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, nonché per la contestuale comunicazione all'ARAN (*D.M. 30 aprile 1999, modificato con D.M. 14 dicembre 2001*).

#### **Certificazione Iva servizi trasporto**

- Presentazione al ministero interno, per il tramite delle prefetture competenti per territorio, della certificazione annuale attestante gli oneri da sostenere per Iva sui contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico nell'anno 2010, ai fini dell'attribuzione della prima rata del contributo erariale (*D.M. 22 dicembre 2000*).

#### **Trasferimenti statali**

- Erogazione della prima rata, pari ad 1/3 dei contributi 2011 ordinario, consolidato e perequativo degli squilibri di fiscalità locale (*art. 31, c. 3, legge 27 dicembre 2002, n. 289; D.M. 21 febbraio 2002*).

#### **Certificazioni sostituto d'imposta**

- Termine per la consegna ai soggetti percettori di compensi assoggettati a ritenuta della certificazione, unica ai fini fiscali e contributivi, relativa all'anno precedente (*art.4, c.6 quater, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo modificato dall'art.37, c.10, lett. d, n. 3 e c.14, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248*).

#### **Dichiarazioni sostituto d'imposta**

- Comunicazione telematica dei dati retributivi, fiscali e contributivi delle retribuzioni corrisposte nel mese di gennaio (*art. 44 bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aggiunto dall'art. 1, c. 121, legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel testo modificato dall'art. 42, c. 2, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e dall'art. 1, c. 6, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25*).